

- Erronea interpretazione di taluni elementi di prova prodotti nel procedimento relativi all'uso del marchio da parte di terzi con il consenso del titolare del marchio dell'Unione europea.
- Insufficienza di prove quanto al consenso del titolare del marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 26 settembre 2019 – Linde Material Handling/EUIPO – Verti Aseguradora (VertiLight)**

**(Causa T-644/19)**

(2019/C 383/85)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Linde Material Handling GmbH (Aschaffenburg, Germania) (rappresentanti: J. Plate e R. Kaase, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Verti Aseguradora, Compañía de seguros y reaseguros, SA (Madrid, Spagna)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo VertiLight – Domanda di registrazione n. 16 161 788

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 luglio 2019 nel procedimento R 1849/2018-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - Violazione dell'obbligo di motivazione, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - Violazione del diritto di essere ascoltato, di cui all'articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio
-